



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 971

DETERMINAZIONE

del 23 dicembre 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MONDOVI' NEL GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CUNEO ALLO STUDIO ASSOCIATO GANDINO-PAIRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B9AE9EE3EC

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO, Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici;

Premesso che:

- il R.T.I. FANTINO COSTRUZIONI S.p.A. (mandataria) - PALASER S.r.l. - MOZZONE BUILDING SYSTEM S.r.l. (mandanti) si è aggiudicato i lavori di Riqualificazione energetica e miglioramento sismico della piscina comunale con D.D. n. 23/2020;
- il contratto a corpo tra il suddetto R.T.I. e il Comune di Mondovì è stato stipulato con Rep. n. 8700 in data 22/05/2020;
- durante lo svolgimento dei lavori, il R.T.I. ha formulato n. 2 riserve nel Registro di contabilità dei S.A.L.;
- i lavori sono terminati il 30/06/2021 ed il 29/09/2021 è stato redatto il Conto Finale, sottoscritto dalla mandataria confermando le riserve di cui sopra;
- con Determinazione dirigenziale n. 14/2022 è stato approvato il Conto Finale dell'opera ed il Collaudo tecnico-amministrativo e non sono state accolte le riserve dell'Impresa e pertanto ritenuto di non dover riconoscere ulteriori somme oltre a quelle contrattualizzate con il contratto a corpo Rep. n. 8700 del 22/05/2020 e con i due atti di sottomissione stipulati in corso d'opera;
- la FANTINO COSTRUZIONI S.p.A. ha promosso il procedimento di mediazione RGM 304/2024 innanzi all'Organismo di Mediazione del Foro di Cuneo di cui al prot. n. 49251/2024;
- il procedimento di mediazione volontaria ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, svoltosi in data 13/01/2025, ha avuto esito negativo;

Dato atto che:

- è pervenuto al Prot. n. 51732 del 03/12/2025 ricorso innanzi al Tribunale Civile di Cuneo contro il Comune di Mondovì, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la propria sede in Mondovì per il riconoscimento, in relazione all'appalto per cui è causa, delle somme oggetto delle riserve avanzate, per il complessivo

importo di € 151.322,67, ovvero per la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre IVA, interessi di legge dalla data di formulazione delle riserve al saldo effettivo e rivalutazione.

Rilevato come la posizione assunta con il suddetto provvedimento imponga al Comune la necessità di costituirsi in giudizio, ricorrendo all'opera di un soggetto esperto in materia legale, giuridica e civile, cui affidare il compito di tutelare in sede giudiziaria gli interessi del Comune.

Richiamato il provvedimento sindacale n. 47 adottato in data 19/12/2025 con il quale è stata autorizzata la costituzione in giudizio, ai sensi dell'art.41 della Statuto comunale.

Riscontrato che non esistono all'interno dell'Ente figure professionali abilitate all'esercizio della professione forense iscritte nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, nonché esperte nello specifico ambito di cui all'oggetto.

Dato atto che, in esecuzione di detto provvedimento sindacale, occorre procedere all'affidamento del servizio di assistenza legale e patrocinio in giudizio ricorrendo ad un Avvocato esterno.

Considerato che:

- l'incarico che si intende conferire rientra nel disposto di cui all'art. 56, comma 1 lett. h) del D. Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici);
- il suddetto articolo del codice esclude dal campo di applicazione del codice i servizi legali dettagliati in lettera h) dello stesso articolo;
- ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto, l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità....”;
- con l'entrata in vigore del D. Lgs n. 36/2023, non trovano più applicazione le Linee guida n.12 aventi ad oggetto “Affidamento dei servizi legali” approvate con deliberazione n. 907 assunta in data 24 ottobre 2018 dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Richiamata la sentenza della Corte di Giustizia europea del 06/06/2019 nella causa C-264/18 con cui è stata confermata la validità dell'art. 10 lett. c), d), i), ii) e v) della direttiva 2014/24/UE sui servizi legali in base al quale, la direttiva sugli appalti pubblici non si applica ai “servizi” legali, in quanto tali incarichi sono prestati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici, avendo ad oggetto prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto *intuitu personae*.

Considerato che questo Comune non è dotato di un proprio elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni.

Evidenziato che, per l'affidamento del servizio in parola, è stato richiesto un preventivo di spesa allo Studio Associato Gandino-Paire, con sede a Torino in corso Duca degli Abruzzi n.4;

Considerato che lo Studio Associato sopra indicato è stato già precedentemente incaricato per la procedura di Conciliazione RGM 304/2024 svoltasi innanzi all'Organismo di Mediazione del Foro di Cuneo di cui al prot. n. 49251/2024, in merito alla causa di cui è oggetto;

Visto il preventivo di spesa presentato dal professionista ed acquisito al prot. n. 52992 del 11/12/2025, con un onorario pari a € 7.052,00, a cui vanno aggiunti gli accessori di legge (rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, c. 2, DM 55/2014, 4% CPA) oltre IVA nella misura di legge, per un totale complessivo come da seguente tabella:

	Descrizione	Importo (€)
a1	Onorario	7.052,00
a2	Spese 15% (art. 2 D.M. 55/2014)	1.057,80
A	Totale corrispettivo	8.109,80
	Contributo previdenziale 4%	324,39
B	Totale imponibile Iva	8.434,19
C	Iva 22%	1.855,52
D	Spesa totale (al lordo della ritenuta d'acconto)	10.289,71

Accertato che la misura del compenso, come sopra preventivato, risulta congrua ed equa in quanto corrispondente ai parametri stabiliti dal Decreto 10 marzo 2014, n.55 e s.m.i., concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, tenuto conto anche dell'urgenza dell'attività da prestarsi.

Atteso che, come previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il professionista ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita agli atti, di non incorrere nelle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023.

Richiamato l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- a) il contratto è finalizzato all'espletamento della difesa legale nel giudizio innanzi il Tribunale Civile di Cuneo richiamato in premessa;
- b) il contratto avrà quindi ad oggetto il detto servizio legale, da svolgersi alle condizioni definite nell'offerta depositata agli atti e sarà perfezionato con la trasmissione di apposita lettera commerciale, ai sensi dell'art.35 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- c) il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto.

Dato atto altresì che:

- il servizio legale di cui trattasi è soggetto agli obblighi di trasparenza e pubblicazione di cui all'art.37 del D. Lgs. n.33/2013;
- la fattispecie di cui al presente provvedimento rientra nelle ipotesi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, come già chiarito dall'AVCP (ora ANAC) con determinazione n. 4 in data 7 luglio 2011, così come aggiornata con delibera ANAC n. 585 del 19/12/2023.

Dato atto che il D.L. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96 del 09/08/2018, ha ristretto l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA – *split payment* – di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, escludendo le prestazioni di servizi

effettuate dai professionisti.

Richiamato l'art. 5 del D.L.vo 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese.

Evidenziato che a norma dell'art. 183 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria.

Riconosciuto che:

- è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice identificativo di gara (**C.I.G.:** **B9AE9EE3EC**);
- con la conclusione del contratto l'affidatario assumerà, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n.62) e, in caso di violazione dei medesimi, il rapporto contrattuale si intenderà risolto *ex lege* ai sensi dell'art.2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;
- in relazione alla conclusione del contratto non sussistono cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del citato codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
- ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/2009 e dell'art. 183 del D. Lgs.n.267/2000, si è provveduto ad accertare che il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- ai sensi del disposto dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lett. g), l'impegno è imputato all'esercizio finanziario 2025 del bilancio di previsione 2025/2027, dando atto che l'obbligazione verrà a scadere con il completamento del servizio di patrocinio legale relativo alla tutela in sede giudiziale nell'ambito del procedimento richiamato in premessa;
- il pagamento del servizio avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse al termine di ognuna delle fasi del procedimento.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

Dato atto che il presente provvedimento risulta coerente con gli strumenti di programmazione sopra indicati e che per la spesa si utilizza il cap. 270/2 del bilancio 2025/2027, esercizio 2025 previa autorizzazione del Segretario Generale all'utilizzo del predetto capitolo di spesa.

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità.

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Acquisito il visto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000.

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni e con le finalità illustrate in narrativa, allo Studio Associato Gandino-Paire, con sede a Torino in corso Duca degli Abruzzi n.4, il servizio di patrocinio legale per l'assistenza e tutela del Comune in sede giudiziale, nell'ambito del procedimento richiamato in premessa, per una spesa complessiva di € 10.289,71, come di seguito dettagliata:

	Descrizione	Importo (€)
a1	Onorario	7.052,00
a2	Spese 15% (art. 2 D.M. 55/2014)	1.057,80
A	Totale corrispettivo	8.109,80
	Contributo previdenziale 4%	324,39
B	Totale imponibile Iva	8.434,19
C	Iva 22%	1.855,52
D	Spesa totale (al lordo della ritenuta d'acconto)	10.289,71

2. Di impegnare la spesa totale di € **10.289,71** con imputazione sul capitolo 270/2 del bilancio 2025/2027 esercizio 2025 che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n.7 del D.Lgs. n.118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti Finanziario: U.1.03.02.99.002.

3. Di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- il contratto è finalizzato all'espletamento della difesa legale nel giudizio innanzi al Tribunale Civile di Cuneo richiamato in premessa;
- il contratto avrà quindi ad oggetto il detto servizio legale, da svolgersi alle condizioni definite nell'offerta depositata agli atti e sarà perfezionato con la trasmissione di apposita lettera commerciale, ai sensi dell'art.35 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto, sulla base delle norme e delle motivazioni citate in premessa.

4. Di riconoscere, altresì, che:

- il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000, nei termini in premessa specificati;
- le verifiche si sono concluse con esito positivo e che pertanto la presente determinazione è efficace ex art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023;
- è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente Codice Identificativo Gara (**C.I.G.**): **B9AE9EE3EC**;

- l'affidatario, con il presente affidamento, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
- con la conclusione del contratto l'affidatario assumerà, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n.62) e, in caso di violazione dei medesimi, il rapporto contrattuale si intenderà risolto *ex lege* ai sensi dell'art.2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;
- in relazione alla conclusione del contratto non sussistono cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n.62 e del citato codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
- ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/2009 e dell'art. 183 del D. Lgs.n.267/2000, si è provveduto ad accertare che il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- ai sensi del disposto dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lett. g), l'impegno è imputato all'esercizio finanziario 2025 del bilancio di previsione 2025/2027, dando atto che l'obbligazione verrà a scadere con il completamento del servizio di patrocinio legale relativo alla tutela in sede giudiziale nell'ambito del procedimento richiamato in premessa;
- il pagamento del servizio avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse al termine di ognuna delle fasi del procedimento;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” del sito internet istituzionale.

5. Di dare atto che il responsabile del procedimento di spesa relativamente al capitolo sopra indicato è il sottoscritto ing. Francesco Mazza.

6. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 23 dicembre 2025

DLP/FM/SN

IL DIRIGENTE
MAZZA FRANCESCO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa